

Avviso riguardante l'intenzione di procedere al riesame di una misura antidumping

(89/C 246/02)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame della misura sottoindicata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Esaminati i fatti e le affermazioni contenute nella domanda riguardo ai prevedibili effetti della scadenza della misura in questione, la Commissione ha concluso, salvo ulteriore analisi, che esistono elementi sufficienti per ritenere che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. A sostegno delle sue affermazioni l'industria comunitaria ha fornito elementi di prova in merito al proseguimento delle esportazioni a prezzi di dumping, ad una sottoquotazione dei prezzi dal 20 al 27 % e al permanere di una situazione difficile per l'industria comunitaria che si manifesta principalmente nel calo dell'occupazione. Il pericolo che il miglioramento relativo del mercato comunitario ottenuto con l'istituzione delle misure antidumping sia rimesso in causa è accentuato in seguito di un incremento delle capacità di produzione dei paesi esportatori di cui più del 90 % delle importazioni nella Comunità europea sono originarie.

Pertanto, previa consultazione, la Commissione rende nota la propria intenzione di effettuare un riesame degli impegni di prezzo precisati in appresso. La misura rimane in vigore in attesa del risultato del riesame. Un avviso di inizio del riesame sarà pubblicato a tempo debito.

Prodotto	Paese d'origine o di esportazione	Misura	Riferimento
Lastre ondulate di amianto-cemento	— Cecoslovacchia	Impegni	GU n. L 259 del 28. 9. 1984
	— Repubblica democratica tedesca	Impegni	GU n. L 259 del 28. 9. 1984

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(89/C 246/03)

La Commissione, con decisione C(89) 1633 del 22 settembre 1989 ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario indumenti, non a maglia, della categoria 78, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64; telefax: (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(89) 1634 del 22 settembre 1989, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di guanti, diversi da quelli a maglia, della categoria 87, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.